

C. 643-bis Governo

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025**

20 DICEMBRE 2022

**RIFORMULAZIONI ED EMENDAMENTI CON
PARERE FAVOREVOLE**

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Interventi per l'efficientamento energetico)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

b) al comma 16-ter è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati l'applicazione del presente comma avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento.».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 2,17 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,28 milioni di euro per l'anno 2025, in 6,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 6,51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152 comma 3.

«Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

“1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”»

*11.20 (n. f.) Cerreto

PAG. 12

*11.5 (n. f.) Schullian

*11.17 (n. f.) Caramiello

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. A supporto delle criticità energetiche a cui è tuttora sottoposto il settore del vetro di Murano, il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano è rifinanziato con 1.5 milioni di euro per il 2023. Le misure di sostegno sono concesse ai sensi e nei limiti del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo tra domande nuove e domande già presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022, non finanziate in tutto o in parte per via della mancata applicazione del quadro temporaneo di aiuti predetto.

3. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate nonché l'individuazione del soggetto in house dello Stato a cui demandare l'attuazione della misura.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152 comma 3 è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2023

AC 643-bis

Emendamento

ART. 11

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*“ART 11- bis
(Tassazione agroenergia)*

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.”.

11.040 (nuova formulazione) Cattaneo



All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Le regioni presentano entro il 30 gennaio di ciascun anno un piano di potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere entro il 2028 il 90 per cento della relativa popolazione. Il monitoraggio è affidato ad Agenas che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato."

21.047 Caroppo riformulazione PAG. 37

2. All'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023.»»

26.3 Rosello riformulazione **PAG. 38**

Al comma 2, capoverso comma 7-quater, sopprimere il secondo periodo.

***36.2.** De Bertoldi, Congedo, Testa, Matera.

***36.5** Raffa

36.4 Santillo

TESTO BASE

PAG 48

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

(Proroga delle detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia)

1. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «5.000 euro per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20,9 milioni di euro per l'anno 2024, 19,7 milioni di euro per l'anno 2025, 17 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.

conseguentemente

il fondo di cui all'articolo 152 comma 3 è integrato di 12,8 milioni di euro per l'anno 2034

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

(Modifiche e rifinanziamento del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. La dotazione del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 3,5 milioni di euro nel 2023 e 4,5 a decorrere dal 2024.

2. All'articolo 77, comma 2-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «stabilita con sentenza di cui al comma 2-*ter* ovvero con provvedimento di insinuazione allo stato passivo della procedura concorsuale».

3. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2022, recante Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «fisiche o giuridiche,», inserire le seguenti parole: «, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento,»;

b) all'articolo 7 il comma 2 è abrogato;

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

(Autocertificazione dei requisiti e controlli)

1. I beneficiari sono tenuti ad allegare all'istanza di indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2 un'autocertificazione che attesti di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il Ministero, anche per il tramite della commissione tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, può verificare, successivamente all'erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo.

Qualora il Ministero attesti la falsità dell'autodichiarazione di cui al comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo così come disposto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 495 del codice penale.

3. Qualora il Ministero attesti la falsità dell'autodichiarazione di cui al comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo così come disposto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 495 del codice penale.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 3,5 milioni di euro nel 2023 e 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

A

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 356, primo periodo, dopo le parole "15 per cento", aggiungere le seguenti: ", elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023,";
- b) al comma 357, primo periodo, dopo le parole "pari ad euro 10.000", aggiungere le seguenti: ", elevato a 15.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023,".

Conseguentemente

il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 8.020.000 euro per il 2023, 8.240.000 euro per il 2024, 8.440.000 euro per il 2025 8.640.000 euro per il 2026 8.820.000 euro per il 2027 8.980.000 euro per il 2028 9.120.000 euro per il 2029, 9.260.000 euro per il 2030

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missioni 4 e 5, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025.

2. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «entro» sono aggiunte le seguenti: «e non oltre».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

***57.022.** Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

***57.02** Orfini

***57.07** Roscani

***57.04** Scotto

***57.06** Casu

***57.08** Ubaldo Pagano

TESTO BASE

PAG. 65

Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro favorisce lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli.

59.50 Lupi RIFORMULAZIONE a pag. 78

al comma 4, lettera c), sopprimere la parola: congrua;

3-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° gennaio 2023 per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'erogazione del beneficio è condizionata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) del DPR 263 del 2012 o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi erogati dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e comunque per l'efficace attuazione delle finalità di cui ai commi 3 e 3-bis del presente articolo.”

3-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 4, prima della lettera a), premettere le seguenti:

0a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«b-bis) La componente di cui alla lettera *b)* viene erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla lettera *b)* viene imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone»;

00a) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione della lettera *b-bis)* del comma 1».

59.60. Lucaselli, Gusmeroli, D'Attis, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Frassini, Ottaviani.

TESTO BASE

PAG. 80

63.6. Boldrini, Ascani, Ascari, Bakkall, Barzotti, Bonetti, Braga, Casu, Ferrari, Furfaro, Gebhard, Ghio, Ghirra, Gribaudo, Grimaldi, Gruppioni, Guerra, Loizzo, Malavasi, Marino, Onori, Piccolotti, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serracchiani, Zan, Zanella. (Nuova formulazione)

Pag. 84

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Al fine di dare attuazione quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2024 da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del suddetto articolo.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

63.13 Lupi RIFORMULAZIONE a pag. 85

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1.850.000 i euro per l'anno 2023. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: misure antitratta aggiungere le seguenti: e ulteriore rifinanziamento del Fondo di sostegno alle donne vittime di violenza.

Il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 1.850.000 euro per l'anno 2023.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo *night-club* e simili codici ATECO 93.29.1.

64.13. Osnato, Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

TESTO BASE

PAG. 88

1. Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy con una dotazione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2. Con decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità e con l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con particolare riferimento alla progettazione ed all'assegnazione delle relative risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge

66.09 (n.f.) Foti PAG. 101

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per le finalità di cui al comma 1, i prezzi regionali aggiornati infrannualmente ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per le medesime finalità, le regioni, entro 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.”

2) al comma 11, dopo le parole: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, inserire le seguenti: comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS S.p.a. e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzi regionali, con riguardo ai prezzi dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

*68.9 Cattaneo riformulazione PAG. 106

*68.1 Braga

Al comma 7, lettera c), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'Accordo di programma «Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro», sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato dal Ministero dall'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 24 novembre 2020, n. 169.

68.2. Bordonali, Formentini, Calovini, Casasco, Almici, Benzoni, Girelli, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

TESTO BASE

PAG. 107

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-*bis*. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «nel cui capitale non figurino privati;» sono inserite le seguenti: «nel caso di società *in house* appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;».

68.5. Panizzut, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

TESTO BASE

PAG. 108

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per i programmi di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, individuati ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, le parole: è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 399,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 399,5 milioni di euro gli anni 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Nuova formulazione 70.6. Battilocchio, D'Attis, Cannizzaro PAG. 113.

"2-bis. Per la concessione delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono assegnati all'Ismea 80 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle predette garanzie.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole "800 milioni" con "720 milioni."

72.9 (n.f) Foti PAG. 114

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per la salvaguardia dell'occupazione)

1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione e/o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021, «Nuovo regime di aiuto sostegno pubblico alla nascita, sviluppo e consolidamento di società cooperative», la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 124, è incrementata di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 30 settembre 2023.».

Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.

(Misure di ristoro per le imprese bufaline colpite dalla tubercolosi e dalla brucellosi).

1. Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito un Fondo per il ristoro delle aziende bufaline presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Le risorse di tale fondo sono destinate a incrementare fino a un massimo del 10 per cento i rimborsi per l'abbattimento degli animali ai sensi della legge n. 218 del 2 giugno 1988 e dei decreti ministeriali n. 298 del 20 luglio 1989 e n. 587 del 19 agosto 1986.
3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero della salute, sono definite le modalità di attribuzione degli incrementi, da calcolarsi sulla base della effettiva perdita di produzione delle aziende nell'anno 2022 rispetto alla media dei precedenti anni 2020 e 2021.

Conseguentemente

Il fondo di cui all'articolo 152 comma 3 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

(Fondo recupero fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 399 mln di euro per l'anno 2023.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Sostegno alle imprese colpite dalla flavescenza dorata)

1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo, denominato «Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite» finalizzato alla sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse tra le regioni che provvedono all'erogazione dei contributi.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

“Art. 78-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di sostenibilità del settore agricolo e forestale)

1. Al fine di valorizzare le pratiche agricole e la gestione forestale sostenibile in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, ottimizzando e mettendo a sistema le diverse esperienze in materia di contabilizzazione dei crediti di carbonio generati dal settore agricolo e forestale, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati dal settore agricolo e forestale sul territorio nazionale impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.
2. **Relativamente al settore forestale i crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per o scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e non concorrono alla contabilizzazione ufficiale degli assorbimenti e delle emissioni di gas serra, effettuate da ISPRA, nell'ambito degli obblighi internazionali (Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC), Accordo di Parigi) ed europei (regolamento (UE) 2018/1999 e regolamenti (UE) 2018/2066, 841/2018 e 842/2018).**
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione del comma 1 e a definire le modalità di gestione del Registro di cui al comma 1 nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive contenute nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema.
4. All'articolo 1, comma 423, primo periodo della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo la parola: «fondo» sono inserite le seguenti: «nonché la cessione di titoli che certificano il sequestro o la riduzione di CO2 realizzata volontariamente attraverso la coltivazione del fondo.».
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è assegnato al CREA un contributo pari 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui un importo non superiore a 500 mila euro da utilizzare a supporto delle attività dell'Osservatorio nazionale per le politiche delle foreste e dell'economia montana. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152 comma 3.

78.016 (n.f.) Foti PAG. 131

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Reddito alimentare)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del Reddito alimentare, quale misura per combattere lo spreco e la povertà alimentare.
3. Il reddito alimentare di cui al comma 2 è finalizzato all'erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo, la platea dei beneficiari, le forme di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Art. 78-bis.

(Indennità di amministrazione personale non dirigente)

1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per incentivare, potenziare e incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, a decorrere dall'anno 2023, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente è incrementata per un importo di complessivi 1 milione di euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

78.014. *(Nuova formulazione)* Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

pag. 135

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Potenziamento strutture Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Al fine di incentivare, rafforzare e incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo e internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di un importo complessivo pari a 1.830.000,00 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 250.000 euro, a decorrere dall'anno 2023, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

78.0.27 (n.f.) Foti PAG 135

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di euro 8 milioni, sulla base delle necessità della programmazione, per l'annualità 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

78.020. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

TESTO BASE

PAG. 135

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154)

"1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese e alle famiglie colpite da calamità naturali, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025."

Si fa presente, inoltre, che la disposizione di copertura non risulta correttamente formulata, poiché non fa espressamente riferimento al rifinanziamento disposto dall'articolo 152 del presente disegno di legge di bilancio e non indica gli oneri derivanti dal comma 1.

Si rappresenta, pertanto, la necessità di riformulare il comma 2 nei termini che seguono:

"2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3."

78.021 (n.f.) Foti PAG. 136

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis

(Rifinanziamento "Fondo per il funzionamento degli impianti ippici")

1. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l'utilizzo, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle relative strutture per proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870 della L. 234 del 2021 è incrementato di 4,7 milioni per gli anni 2023 e 2024.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,7 milioni per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.

78.0.22 (n.f) Foti PAG. 136

78.016

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

1. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito ad eventi atmosferici o meteorici, mareggiate e piene.

2. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Istituzione del Fondo sicurezza lavoro portuale)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato «Buono lavoro portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e dell'articolo 36 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

- a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, riconoscendo il «Buono portuale» una sola volta per ciascun dipendente;
- b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati a titolo esemplificativo dall'articolo 30, comma 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a tal fine riconoscendo un «Buono portuale» di importo pari a un massimo di 10.000 euro per ciascuna impresa;
- c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «Buono portuale» di importo pari a un massimo di 50.000 euro per ciascuna impresa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

Conseguentemente

Il fondo di cui all'articolo 152 comma 3 è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.

(Realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020)

1. Al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente. Con il medesimo decreto è stabilito l'eventuale compenso del Commissario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2023, provvede alla rielaborazione, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, del progetto definitivo dell'intervento, definisce il cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura da sottoporre all'approvazione del CIPESS. Il Commissario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi di ANAS S.p.a. e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. In relazione alle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario, in favore del quale è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante ed opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, le risorse disponibili a legislazione vigente nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 3.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali», con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

Conseguentemente

Il fondo di cui all'articolo 152 comma 3 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Al fine di dare seguito al dettato dell'art.119 della Costituzione e riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2023 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e della regione autonoma della Sardegna.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente

Il fondo di cui all'articolo 152 comma 3 è ridotto di 2 milioni di euro per il 2023 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024



Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

"Articolo 85-bis.

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, è dovuto il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ridotto del 70 per cento tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene disposto il riparto delle risorse di cui al comma 3 tra gli enti proprietari delle strade.
3. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 1 è autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3

Riformulazione 91.01 **Molinari** pag. 161

Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.

(Disposizioni finanziarie per il «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese»)

1. L'importo del «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese» previsto dalla delibera CIPE n. 81 del 22 dicembre 2017, nell'ambito del progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova di cui all'articolo 4, comma 12-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementato di ulteriori di 15 milioni di euro per l'anno 2023, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata in favore di Rete ferroviaria italiana S.p.a. l'ulteriore spesa aggiuntiva di 15 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Dopo l'articolo 97 è inserito il seguente:

“Articolo 97-bis

(Interventi infrastrutturali a favore di strutture sanitarie ospedaliere del Basso Lazio)

1. Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali di manutenzione dei presidi ospedalieri e delle strutture sanitarie pubbliche delle Aziende ospedaliere insistenti nei territori delle Province di Latina e Frosinone, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 1 e di erogazione dei relativi contributi.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 6 febbraio 2009, n. 7

Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

1. All'articolo 1, comma 268, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», e le parole: «che abbiano maturato al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano maturato al 31 dicembre 2023.».

93.042. Ubaldo Pagano, Madia, Furfaro, Lai.

TESTO BASE

PAG. 167

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.

(Fondo per programma nazionale di screening del diabete di tipo 1)

1. Al fine di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2023, e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 399 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Nuova formulazione 94.06. Mulè, D'Attis, Cannizzaro PAG. 167

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

(Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale)

1. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prima dell'ultimo periodo, è inserito il seguente: «Il contributo è stabilito nel limite massimo di 1.500 euro a persona, e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024».

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

(Incremento del Fondo per i test Next-Generation Sequencing per il colangiocarcinoma)

1. Lo stanziamento del Fondo per i *test Next-Generation Sequencing*, di cui al comma 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. L'incremento del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato al potenziamento dei *test di Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica del colangiocarcinoma.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Nuova formulazione 96.037. Benigni, Cappellacci, Patriarca, D'Attis, Cannizzaro
PAG. 174

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2023 per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023-2024.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

Conseguentemente

Il fondo di cui all'articolo 152 comma 3 è ridotto di 1 milioni di euro per l'anno 2023.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'istituto di istruzione superiore a ordinamento speciale I.U.S.S.-Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia è riconosciuto un incremento del Fondo di Funzionamento Ordinario, quota base, di 4 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a riequilibrare la distribuzione di finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale al fine di sostenerne la sostenibilità dello sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Nuova formulazione 101.29. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Zucconi. PAG. 192

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis, per le annualità 2023, 2024 e 2025 è ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del fondo di cui al primo periodo gli istituti d'istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 395 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Nuova formulazione 101.28. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro PAG. 192

Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

(Misure a sostegno di studenti con disabilità nelle istituzioni AFAM)

1. Al fine di consentire alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche sono incrementati di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023, per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari come *tutor* accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

Conseguentemente

Il fondo di cui all'articolo 153 comma 3 è ridotto di 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Nuova formulazione 101.035. Nazario Pagano PAG. 196

Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

(Finanziamento di Scuole superiori a ordinamento speciale e Scuole superiori d'Ateneo del sistema universitario)

1. Al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzata al sostegno e al potenziamento delle Scuole superiori d'Ateneo di seguito indicate:

- 1) Collegio Superiore – Università di Bologna;
- 2) Scuola di studi superiori C. Urbani – Università di Camerino;
- 3) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania;
- 4) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) – Università del Salento;
- 5) Scuola di studi superiori «G. Leopardi» – Università Macerata;
- 6) Scuola Galileiana di studi superiori – Università di Padova;
- 7) Scuola superiore di studi avanzati – La Sapienza di Roma;
- 8) Scuola di studi superiore «F. Rossi» – Università di Torino;
- 9) Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;
- 10) Collegio internazionale Ca' Foscari – Università di Venezia.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite in misura uguale tra le istituzioni elencate con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 108

(Misure a sostegno della cultura)

1. All'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 357, è sostituito dai seguenti: "357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera ai seguenti soggetti, sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:

a) una "Carta della cultura Giovani" a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

b) una "Carta del merito", agli iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati che abbiano conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la carta di cui alla lettera a).

357-bis. Le misure di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nell'anno 2023 la Carta della cultura Giovani è assegnata ai nati nell'anno 2004 mediante utilizzo delle risorse già impegnate nel 2022. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.

357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati."

357-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni del comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a euro mille, nel rispetto delle norme di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni."

b) al comma 358, le parola "comma 357, secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "comma 357-quater e 357-quinquies";

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per il 2024 e di 8 milioni di euro nel 2025.

3. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro nel 2023, 34 milioni di euro nel 2024, 32 milioni di euro nel 2025 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2026.

Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 21 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", programma 15 "Tutela del patrimonio culturale", azione 10 "Promozione della fruizione del patrimonio culturale", "Unità di voto 1.9", apportare le seguenti variazioni:

2023

CP: -230.000.000

CS: -230.000.000

2024

CP: -40.000.000

CS: -40.000.000

2025

CP: -40.000.000

CS: -40.000.000

A decorrere

108.7 Mollicone (nuova formulazione)

Il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo U.d.V. 1.1,

apportare la seguente variazioni:

2023

CP: + 1.200.000

CS: + 1.200.000

2024

CP: + 1.200.000

CS: + 1.200.000

2025

CP: + 1.200.000

CS: + 1.200.000

a decorrere

RELAZIONE TECNICA

La proposta è volta ad incrementare le risorse a disposizione della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3, del disegno di legge in esame che presenta la necessaria disponibilità a decorrere dall'anno 2023.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023, e di 1 milione per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle *pro loco* d'Italia. Le azioni devono essere realizzate in accordo con l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale (ICPI) del Ministero della cultura e con l'Associazione nazionale comuni italiani. All'onere derivante dal presente comma, pari a 900.000 euro per l'anno 2023, e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Nuova formulazione 108.6. Cannizzaro, D'Attis, Gadda. PAG. 207

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente
Art. 108-bis.

(Sostegno alle imprese culturali e creative)

1. Al fine di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative il fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Riformulazione *110.040 Lucaselli, *110.042 Casu, *110.06 Schullian, *110.014 Dara, *110.017 Giachetti, *110.024 Foti, *110.032 Grimaldi, *110.034 Mollicone

Pag. 208/209

Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

(Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e

del made in Italy e il Centro di produzione Spa)

1. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di Produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.
2. Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino a un massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ATTENZIONE I GRUPPI DEVONO INDICARE LA QUOTA

Art. 110-bis.

(Celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia)

1. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e valorizzare l'intreccio profondo della comunità ebraica con la città di Roma, è autorizzato un contributo di 0,7 milioni di euro in favore del comune di Roma Capitale per l'anno 2023 per la realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 0,7 milioni di euro per l'anno 2023

110.033 Lupi RIFORMULAZIONE a pag. 211

Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

(Contributo in favore del Rapporto sulla situazione sociale del Paese redatto dalla Fondazione Censis)

1. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – Censis per le attività e il funzionamento.

Conseguentemente

il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

1. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all'articolo 828-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
 2. al comma 1;
 3. all'alinea, le parole: «50 unità» sono sostituite dalle seguenti: «170 unità»;
 4. alla lettera g), le parole: «ispettori: 34» sono sostituite dalle seguenti: «ispettori: 110»;
 5. alla lettera i), le parole: «appuntati e carabinieri: 16» sono sostituite dalle seguenti: «appuntati e carabinieri: 60»;
 6. dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario».
 7. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione:
 8. ruolo Ispettori: 76 unità;
 9. ruolo appuntati e carabinieri: 44 unità.
- “ 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 841.650 per l'anno 2023, euro 4.612.180 per l'anno 2024, euro 5.582.416 per l'anno 2025, euro 6.135.205 per l'anno 2026, euro 6.359.053 per l'anno 2027, euro 6.615.027 per l'anno 2028, euro 6.679.282 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 ed euro 6.731.167 per l'anno 2033, con un onere a regime pari a euro 6.731.167 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
1. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo pari a euro 324.000 per l'anno 2023 e a euro 84.000 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3

114.010 (n.f.) Angelo Rossi PAG. 219

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Bonifica del SIN di Trento Nord)

1. Per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione estensione e profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i SIN «ex SLOI ed ex Carbochimica» ed interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, IPA, ed altri inquinanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.

(Disposizioni per il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia.

4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 394 milioni di euro per l'anno 2023, 393 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

128.018. L'Abbate, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa, Appendino.

Art. 128-bis.

*(Fondo per il completamento
della Carta geologica d'Italia)*

1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 392 mln di euro per l'anno 2023 e di 388 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2023 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unità». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.111.500 per l'anno 2023, di euro 2.289.700 per l'anno 2024, di euro 2.358.350 per l'anno 2025, di euro 2.429.100 per l'anno 2026, di euro 2.502.000 per l'anno 2027, di euro 2.577.050 per l'anno 2028, di euro 2.654.350 per l'anno 2029, di euro 2.734.000 per l'anno 2030, di euro 2.816.000 per l'anno 2031 e di 2.900.500 euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: euro 398.888.500 per l'anno 2023, di euro 397.710.300 per l'anno 2024, di euro 397.641.650 per l'anno 2025, di euro 397.570.900 per l'anno 2026, di euro 397.498.000 per l'anno 2027, di euro 397.422.950 per l'anno 2028, di euro 397.345.650 per l'anno 2029, di euro 397.266.000 per l'anno 2030, di euro 397.184.000 per l'anno 2031 e di euro 397.099.500 annui a decorrere dall'anno 2032.

****129.016.** Orsini, D'Attis, Cannizzaroriformulazione PAG. 234

(Id. 129.02 Porta)

Dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:

Art. 131-bis.

(Disposizioni a favore del territorio di Maratea colpito da eventi calamitosi)

1. In relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022, al fine di supportare gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

1. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni e alle opere del PNRR e del piano complementare e quelle relative a economie di investimenti già conclusi. Le risorse svincolate, sono utilizzate da ciascun ente per:

- a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;
- b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;
- c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

In ogni caso le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al presente comma sono previamente comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, sono stabilite le modalità applicative del presente comma.

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Avanzo libero)

1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Allo scopo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

137.05. Roggiani, Mauri, Peluffo.

TESTO BASE

PAG. 242

Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.

(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, è istituito un fondo presso il ministero dell'interno con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

b) indice di delittuosità del comune;

c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia.

Conseguentemente

Il fondo di cui all'articolo 152 comma 3 è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis.* Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.».

140.018. Gnassi, Gianassi.

TESTO BASE

PAG. 248

“Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023 per i comuni con popolazione fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023.

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.».

142.1 (n.f) Cannata PAG. 250



Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

**Art. 143-bis.
(Insularità)**

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al comma 6 dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo Nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti da insularità», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in Fondo per gli investimenti strategici e Fondo per la compensazione degli svantaggi.

2. Nella dotazione del Fondo possono confluire risorse già stanziato, a livello nazionale ed europeo, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e di contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

3. Le risorse del fondo sono utilizzate per:

a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità; garantire accesso egualitario ai servizi nel territorio tra i cittadini e le imprese che vivono la realtà dell'insularità e le migliori esperienze sul territorio nazionale, favorendo la residenzialità e contrastare lo spopolamento nei territori insulari;

b) accompagnare lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del mezzogiorno, anche puntando sulla sua vocazione portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale.

4. È istituita la Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, di seguito denominata «Commissione».

5. La Commissione è composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

6. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

7. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

8. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti che si occupano di tali questioni.

9. La Commissione:

a) a cadenza annuale esegue una mappatura dei fondi in essere e delle risorse stanziato, a livello nazionale ed europeo, destinati alle isole;

b) individua settori su cui risulta opportuno agire per contrastare gli svantaggi derivanti da insularità con interventi compensativi, a partire da: sanità, istruzione e università, trasporti e continuità territoriale, energia;

c) entro sei mesi dalla sua costituzione, individua, di concerto con l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, gli indicatori necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;

d) propone misure e interventi necessari utili a compensare effettivamente gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni in grado di accedere alle deroghe alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

e) relaziona, a cadenza almeno annuale, sulla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con l'obiettivo di proporre al Governo eventuali modifiche e correttivi alla suddetta normativa al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, con attenzione a non creare distorsioni all'interno del mercato unico europeo;

f) propone correttivi da insularità al sistema dei LEP, anche per contrastare lo spopolamento e poter costruire servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

10. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte volte a garantire la piena applicazione del comma 6 dell'articolo 119 Costituzione.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025

143.01

1

"3-ter. Le disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate per il solo esercizio 2023"

"3-quater. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, sono utilizzate da ciascun ente per:

- a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario (regioni)*
- b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;*
- c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.*

Le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al presente comma sono comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità applicative del presente comma"

"3-quinquies. Il comma 6 bis dell'articolo 5 del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con la legge 17 novembre 2022, n. 175 è sostituito dal seguente: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese correnti prioritariamente connesse con l'emergenza energetica in corso, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale."

Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

(Proroga occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

143.05. Zucconi, Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

TESTO BASE

PAG. 258

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 844, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente

il Fondo di cui al comma 3, dell'articolo 152 del presente provvedimento è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.

(Misure di sostegno in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione)

1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente, e in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2023.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità a favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

145.04. Lai, Ubaldo Pagano.

TESTO BASE

PAG. 263

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

1. Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento ai comuni capoluogo della città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Nuova formulazione 145.031. Cannizzaro, D'Attis PAG. 264

Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis

(Ulteriore contributo a sostegno degli enti con maggiori disavanzi emergenti a seguito di illegittimità di norme contabili)

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2023.
2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è inoltre aumentata di 50 milioni di euro da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021 e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

146.020. Gnassi, Malavasi, Merola, De Luca.

TESTO BASE

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

1-bis. È istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del terzo settore;

b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

d) a progetti di cura e assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le regioni;

e) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

f) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

1-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro, con il Ministro della università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1-bis per accedere ai finanziamenti.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.

Conseguentemente

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

ART. 148

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 148-bis.

(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
2. *Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.676.449 per l'anno 2023 e di euro 4.588.198 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.».*

152.8 CANNIZZARO Riformulazione PAG. 273

1. È istituito nello stato di previsione del Ministro della cultura un fondo pari a 7 milioni di euro nel 2023 da destinare al recupero e di restauro del patrimonio storico di cui alla Tabella 1

2 milioni di euro	alla riqualificazione, al recupero e al restauro del patrimonio storico e paesaggistico del Borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Mellito di Porto Salvo.
3 milioni di euro	alla riqualificazione e al potenziamento del Lido comunale Zerbi, bene di rilevanza storica sito nel comune di Reggio Calabria.
Due milioni di euro	alla valorizzazione, al potenziamento e all'efficientamento energetico dello stabilimento termale Antonimina – Locri, in gestione dal Consorzio Termale Antiche Acque Sante posto nel comune di Antonimina

2. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 tra gli interventi di cui al comma 1.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 24 dicembre 2014 n. 190 è ridotto di 7 milioni di euro per il 2023.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

154.01. Steger, Gebhard, Schullian.

TESTO BASE

PAG. 275

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 è ridotto di 1 milioni di euro per il 2023 e 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, missione 2 Regolazione dei mercati, programma 2.1 – «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori», apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

2024:

CP: +1.500.000;

CS: +1.500.000.

2025:

CP: +1.500.000;

CS: +1.500.000.

CAMERE COMMERCIO ESTERE

Il fondo di cui all'articolo 152 comma 3 è ridotto di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione: 1 Ricerca e innovazione; programma: 1.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: 500.000;

CS: 500.000.

2024:

CP: 500.000;

CS: 500.000 .

2025:

CP: 500.000;

CS: 500.000.

*Tab.A.5. Arruzzolo, D'Attis, Cannizzaro PAG. 277

*Tab.A.7. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

TAB A 8 Lupi RIFORMULAZIONE a pag. 277

Il fondo di cui all'articolo 152 comma 3 è ridotto di 1000.000 euro per il 2023, 2024 e 2025

allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione 1 Ricerca e innovazione, programma 1.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

2024:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

2025:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.